



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 706

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 20 marzo 2017

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Lunedì 20 marzo 2017

Plenaria

36^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 19,20.

IN SEDE REFERENTE

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo e si prosegue nella trattazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 marzo.

Il presidente D'ASCOLA, sciogliendo la propria precedente riserva e anche tenendo conto delle nuove formulazioni presentate, dichiara proponibili gli emendamenti 12.100 (testo 2), 14.4 (testo 2), 20.0.3 e 21.0.2. Dichiarà altresì proponibili i nuovi emendamenti presentati dal relatore Mancuso 19.1000 e 21.0.1000.

A parziale modifica delle decisioni precedentemente assunte e anche tenendo conto delle riformulazioni presentate, sono altresì dichiarati proponibili gli emendamenti 3.14 (testo 2), 18.5 (testo 2), 19.32 (testo 2), gli emendamenti 19.47 e 19.48 – fatta eccezione per le disposizioni di

cui ai capoversi 5-*quater* dei medesimi – nonché gli emendamenti 21.2 e 21.3, questi ultimi due a condizione che siano riformulati nel senso di aggiungere all'articolo 349 del codice di procedura penale esclusivamente i capoversi 4-*bis* e 4-*ter* di cui agli emendamenti stessi. Tutte le suddette riformulazioni e le nuove proposte emendative sopra specificate sono pubblicate in allegato.

Il PRESIDENTE conferma quindi tutte le altre dichiarazioni di improponibilità anche con riferimento agli eventuali nuovi testi già presentati, pubblicati in allegato al resoconto.

A questo proposito, più in particolare, quanto all'emendamento 4.7 fa presente che la decisione circa l'improponibilità dello stesso è confermata anche sulla base di una sommaria disamina giurisprudenziale da cui emerge che le problematiche sottese a tale proposta emendativa rientrano senz'altro nell'ambito proprio delle questioni di competenza (cfr. *exempli gratia*, Cass., 24 settembre 1990, n. 9686; Cass. civ. Sez. III, 17/06/1993, n. 6751; Cass. civ. Sez. I, Ord., 01/02/2007, n. 2203). La nuova formulazione proposta – 4.7 (testo 2) – non supera i profili problematici in questione.

Con riferimento poi agli emendamenti volti a prevedere l'abrogazione delle norme incriminatrici relative ai reati di soggiorno ed ingresso illegale di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998 – e più in generale a tutte le proposte incidenti su profili di carattere penale sostanziale – il presidente D'ASCOLA ribadisce, in primo luogo, che la materia penale sostanziale è estranea al decreto-legge in conversione, che non contiene alcuna disposizione volta a ridefinire il trattamento sanzionatorio penale negli ambiti materiali che ne sono oggetto. Conseguentemente devono ritenersi improponibili per estraneità al decreto-legge stesso tutte le proposte emendative che riguardino i predetti profili. In secondo luogo la declaratoria di improponibilità delle proposte emendative in questione è imposta, in via ulteriore, dalla circostanza che il caso in esame è sostanzialmente identico ad un precedente su cui la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 32 del 2014, relativa alla cosiddetta legge Fini-Giovanardi (decreto-legge n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006). In tale pronuncia la Corte ha infatti specificamente escluso la sussistenza del requisito dell'omogeneità fra legge di conversione e decreto-legge, imposto dall'articolo 77 del Costituzione (cfr. Corte cost. n. 22 del 2012 e n. 34 del 2013, nonché la stessa Corte cost. n. 32 del 2014), in un caso in cui nel decreto-legge erano contenute norme di natura processuale, mentre l'emendamento approvato in sede di conversione aveva ad oggetto «norme a connotazione sostanziale, e non processuale». In terzo luogo, la Presidenza richiama l'attenzione sulle peculiarità del sindacato di legittimità costituzionale sulle norme penali sostanziali, anche con particolare riferimento alle norme penali di favore, gli effetti delle quali – quantomeno limitatamente al periodo di vigenza delle norme medesime – non sarebbero rimossi neppure da una declaratoria di illegittimità costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 148 del 1983 e n. 51

del 1985). Tali peculiarità impongono alla Presidenza di effettuare sugli emendamenti concernenti profili penali sostanziali un vaglio di proponibilità ancora più rigoroso di quello già particolarmente stringente richiesto dalla ricordata giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 97 del Regolamento del Senato, come interpretato dalla Giunta per il Regolamento con il parere dell'8 novembre 1984.

Il PRESIDENTE dà altresì conto del parere della 14^a Commissione permanente, che ha formulato un parere contrario sugli emendamenti 01.3, in quanto prevede strumenti normativi, in deroga ad ogni disposizione vigente e ai trattati internazionali, non contemplati dall'ordinamento europeo; 6.140, in quanto il rigetto della domanda di protezione internazionale in caso di ingiustificato allontanamento dalle strutture di accoglienza è previsto dall'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE solo in base a un adeguato esame del merito della domanda in linea con l'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE; 6.141, in quanto l'esame preliminare degli aspiranti richiedenti asilo non è in linea con la direttiva 2013/32/UE, sulla procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato; 18.2, in quanto l'affondamento del natante da esso previsto non è in linea con la Decisione (PESC) n. 2015/778, del 18 maggio 2015. Viene espresso parere non ostativo sugli emendamenti 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, condizionatamente alla loro riconduzione alla tempistica prevista dall'articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE; viene infine espresso parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur apprezzando lo sforzo della Presidenza rispetto a talune proposte emendative, non condivide né la decisione di improponibilità sull'emendamento 4.7 (testo 2) – in quanto ritiene opportuna la specificazione legislativa proposta nell'ipotesi di conflitti di competenza tra sezioni specializzate ordinarie dello stesso tribunale – né quella relativa alle proposte emendative volte ad abrogare il reato di immigrazione clandestina e praticabile, in quanto, a suo avviso, le predette proposte sono strettamente connesse con l'oggetto del decreto-legge.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Crimi con riferimento alla decisione di improponibilità sulle proposte emendative volte ad abrogare i reati di soggiorno e ingresso illegale di cui all'articolo 10-*bis* del Testo unico in materia di immigrazione, annuncia di aver posto il problema al Presidente del Senato, affinché possa essere assunta in Aula una diversa determinazione su tale specifica questione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3, ad eccezione degli emendamenti 3.17 e 3.27. Sull'emendamento 3.17 esprime parere favorevole con richie-

sta di riformulazioni: che al primo conseguentemente siano aggiunte le parole «all'articolo 7» dopo le parole «conseguentemente,»; che venga soppresso il periodo riferito al secondo conseguentemente. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.27 con la seguente riformulazione: «Al comma 4 prima delle parole: «In deroga» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*,». Dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-*bis*. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. 11 collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

Il sottosegretario MANZIONE esprime pareri conformi a quelli del correlatore Cucca.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione per parti separate sull'emendamento 3.1.

Le Commissioni riunite, posta in votazione tale richiesta, la respingono.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, mentre vengono ritirate le proposte emendative 3.4, 3.5 e 3.11. Sull'emendamento 3.14 (testo 2) prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) in dichiarazione di voto favorevole, chiedendo chiarimenti al correlatore Cucca circa le conseguenze dell'eventuale estensione della competenza delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza. Infatti poiché il correlatore ha espresso parere favorevole con riformulazione sul successivo emendamento 3.17 – che è appunto volto ad estendere la competenza delle sezioni specializzate anche alle controversie in materia di cittadinanza in aggiunta a quella in materia di apolidia – chiede di introdurre nel testo una specificazione che chiarifichi se in tali controversie permanga un doppio grado di giudizio ovvero se nelle medesime controversie il testo sia volto ad introdurre un unico grado di giudizio di merito.

Si associa il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*).

Il correlatore CUCCA (*PD*) dichiara che la specificazione non appare necessaria in quanto il nuovo articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2011 – come inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge – dispone che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia – e quindi anche in materia di cittadinanza se dovesse essere

approvato l'emendamento 3.17 – siano regolate dal rito sommario di cognizione.

Posto in votazione, l'emendamento 3.14 (testo 2) è respinto.

Sono altresì distintamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 3.15 e 3.23, mentre l'emendamento 3.16 è ritirato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 3.17 – al quale aggiungono la propria firma i senatori MAZZONI (*ALA-SCCLP*) e BUCCARELLA (*M5S*) – ed accetta la riformulazione proposta dal relatore, riformulando l'emendamento 3.17 nell'emendamento 3.17 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 3.17 (testo 2) viene posto ai voti ed è approvato.

Conseguentemente sono dichiarati assorbiti o preclusi gli emendamenti 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22.

Sull'emendamento 3.24, così come sui successivi emendamenti 3.25 e 3.26, di identico contenuto e volti a sopprimere il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge – ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-*bis*, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui all'articolo 3 del decreto legge medesimo, il tribunale giudica in composizione monocratica – si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CALDEROLI (*LN-Aut*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e CRIMI (*M5S*), che sottopongono alla valutazione del correlatore Cucca e del rappresentante del Governo l'opportunità di riformulare il loro parere contrario in quanto sarebbe contraddittoria la loro posizione rispetto al parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 3.27.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede una delucidazione in ordine alla proposta di riformulazione dell'emendamento 3.27, testé illustrato dai relatori; in particolare chiede di sapere se si tratta di un nuovo emendamento proposto dai relatori, nel qual caso sarebbe necessaria la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti ovvero di una proposta di riformulazione del predetto emendamento 3.27.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) ribadisce che l'intento originario della sua proposta emendativa era quello di rafforzare le garanzie procedurali, sancendo, in particolare, il principio della decisione collegiale per i soggetti richiedenti asilo per i quali non è previsto il diritto di reclamo a norma dell'articolo 6. Orbene, poiché pare che la riformulazione proposta dai relatori vada in questa direzione, senz'altro si dichiara disponibile a farla propria. Modifica quindi l'emendamento 3.27 riformulandolo nell'emendamento 3.27 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'esame degli emendamenti 3.24, 3.25, 3.26 e 3.27 (testo 2) viene accantonato, così come l'esame degli emendamenti relativi agli articoli 5 e 6, questi ultimi in quanto connessi con gli emendamenti relativi all'articolo 1, già accantonato nella seduta di giovedì 16 marzo.

Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3. Gli emendamenti 6.1, e 6.2, fatti propri dal senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sono ritirati.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira l'emendamento 6.3.

I relatori preannunciano la presentazione a breve di alcune proposte relative all'articolo 6.

Il presidente D'ASCOLA, in considerazione di ciò, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,35, riprende alle ore 21.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) rileva che non si può proseguire l'esame degli emendamenti e, in particolare, la fase dell'espressione dei pareri in mancanza del relatore per le parti di competenza della 1^a Commissione, il quale, peraltro non pare essere sostituito neanche dal Presidente ovvero dal Vice Presidente della Commissione medesima.

Il relatore CUCCA (*PD*), a tale riguardo, informa la Commissione che il correlatore Mancuso è stato bloccato in aeroporto a causa dei disagi causati dallo sciopero odierno degli aerei; in ogni caso sta per arrivare, fermo restando che i pareri sono stati concordati tra entrambi i relatori.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) conviene con il rilievo avanzato dal senatore D'Alì in ordine all'opportunità di non proseguire questa fase dell'esame in mancanza del relatore della 1^a Commissione ovvero di un Vice Presidente che lo sostituisca. Oltretutto lamenta una scarsa attenzione da parte della Presidenza nei confronti dei componenti della 1^a Commissione che solo pochi minuti fa sono stati resi edotti della rivalutazione delle proponibilità degli emendamenti.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che non vi è una norma regolamentare che impedisca la prosecuzione dei lavori nelle circostanze su cui hanno richiamato l'attenzione i senatori D'Alì e Calderoli.

Il senatore CRIMI (*M5S*) a nome del Movimento 5 Stelle si associa ai rilievi critici per la mancanza di uno dei due relatori nella fase di espressione dei pareri.

Nel frattempo arriva il senatore Mancuso, relatore per le parti di competenza della 1^a Commissione.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti all'articolo 6.

I relatori si riservano di esprimere il parere sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10 (testo 2), 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22, in una fase successiva dell'esame. Il parere è poi contrario sugli emendamenti 6.23, 6.25, 6.26, 6.27 e 6.28. I relatori si esprimono invece favorevolmente per gli emendamenti 6.29 e 6.30, dal contenuto sostanzialmente uguale. Esprimono parere contrario sugli emendamenti 6.31, 6.32 (testo 2) e 6.34, connessi per materia agli emendamenti 6.29 e 6.30 che, ove approvati, ne precluderebbero l'esame. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 6.33, 6.35, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89 e 6.90. I relatori si riservano di esprimere successivamente il parere relativo agli emendamenti da 6.92 a 6.98 e per gli emendamenti da 6.100 a 6.107, nonché da 6.109 a 6.113, in quanto i profili sottesi a tali emendamenti saranno oggetto delle proposte relative all'articolo 6 che saranno da loro fra poco presentate. Formulano invece un parere contrario sull'emendamento 6.108, nonché sugli emendamenti 6.114, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118, 6.119, 6.120, 6.121, 6.122, 6.123 e 6.124. Dopo che si sono espressi a favore dell'emendamento 6.125, formulano un parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 6.

Il presidente D'ASCOLA dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 6 su cui i relatori si sono riservati di esprimere il parere.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) chiede un chiarimento sul parere contrario sull'emendamento 6.61 relativo alla possibilità che alcuni soggetti – e, in particolare, le donne che hanno subito violenza – possano opporsi alla videoregistrazione. A tale riguardo si apre un dibattito in cui intervengono i RELATORI, il senatore LUMIA (*PD*) e il sottosegretario MANZIONE.

Il senatore CRIMI (*M5S*) richiama l'attenzione sull'emendamento 6.60 che riguarda sostanzialmente la stessa tematica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) invita i relatori e il Governo a rivalutare il parere sugli emendamenti che riguardano queste tematiche.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) chiede un termine per la presentazione dei subemendamenti qualora la proposta preannunciata dai relatori sostanzino in veri e propri nuovi emendamenti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) e il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), concordano con tale esigenza.

Sull'emendamento 6.23 interviene il senatore CRIMI (*M5S*) per dichiarazione di voto; a sostegno dell'emendamento in questione osserva che le commissioni territoriali debbono assicurare ai richiedenti asili un servizio informativo con eventuale assistenza di interpreti, al fine di agevolare la conoscenza delle varie fasi del procedimento nonché delle decisioni adottate nei loro confronti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.23, con il quale si intende garantire un adeguato servizio informativo ai richiedenti asilo, per offrire maggiori tutele a partire dalla fase del procedimento che si svolge davanti alle commissioni territoriali.

Il sottosegretario MANZIONE ritiene apprezzabile l'obiettivo dei proponenti dell'emendamento 6.23. Rileva, tuttavia, che i servizi informativi – quale forma di garanzia per i richiedenti asilo – sono già previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira l'emendamento 6.24.

Posti ai voti sono respinti gli identici emendamenti 6.23, 6.25 e 6.26.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.27, con il quale si propone di elevare a due il numero dei componenti della commissione territoriale alla cui presenza si svolge l'audizione del richiedente. In questo modo, a suo avviso, si favorirebbe una maggiore omogeneità delle decisioni nella fase amministrativa, riducendo così il contenzioso in sede giurisdizionale.

Il sottosegretario MANZIONE sottolinea che la garanzia della omogeneità delle decisioni risiede piuttosto nella collegialità dell'organo giudicante.

Posto ai voti, l'emendamento 6.27 è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.28 e lo ritira.

Sono quindi posti ai voti e approvati gli identici emendamenti 6.29 e 6.30.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.31, 6.32 (testo 2) (limitatamente alla lettera *a*)), 6.33 e 6.34.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 6.32 (testo 2), limitatamente alla lettera *b*).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che l'emendamento è volto a rafforzare il sistema di garanzie processuali, soprattutto qualora sia proposto ricorso avverso la decisione della commissione territoriale. In tal caso, ritiene importante verificare che il richiedente abbia ben compreso il contenuto della trascrizione della videoregistrazione, sulla cui base potrebbe anche essere presentato il ricorso. A tal fine, quindi, è necessaria anche la presenza di un avvocato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) si associa alle considerazioni della senatrice De Petris. Osserva, inoltre, che la presenza di un avvocato e la piena consapevolezza da parte del richiedente del contenuto della trascrizione, nonché degli adempimenti per richiedere la protezione internazionale, ha un effetto deflattivo del contenzioso e, pertanto, costituisce un vantaggio anche per la stessa amministrazione.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) dichiara il proprio voto favorevole sulla lettera *b*) dell'emendamento 6.32 (testo 2), in quanto la sottoscrizione del verbale del colloquio alla presenza dell'avvocato ha una sua coerenza sistematica. Peraltro, la misura è prevista non solo a tutela della persona audita, ma anche a garanzia della stessa amministrazione in senso lato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) propone di espungere, in fine, le parole: «con riferimento alle domande da lui poste».

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), accogliendo la proposta del senatore Caliendo, riformula in un testo 3 l'emendamento 6.32 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il correlatore CUCCA (*PD*), anche a nome del correlatore Mancuso, esprime parere contrario.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.32 (testo 3) è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.35 e lo ritira.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira l'emendamento 6.36.

Posto ai voti, l'emendamento 6.37 è respinto.

L'emendamento 6.38 è precluso.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.39 volto a consentire anche all'avvocato del richiedente di sottoscrivere il verbale del colloquio effettuato dalla commissione territoriale. Si tratta, a suo avviso, di un elemento di garanzia indefettibile, soprattutto nei casi in cui il richiedente asilo sia soggetto a persecuzione politica.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 6.39, 6.40 e 6.41.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.42, volto ad ampliare a 5 anni il periodo di conservazione della copia informatica del *file* contenente la videoregistrazione e la relativa trascrizione, per offrire maggiori garanzie al richiedente. Del resto, l'archiviazione di documenti elettronici non risulta particolarmente onerosa.

Posto ai voti, l'emendamento 6.42 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.43, che propone di individuare adeguate soluzioni tecniche per garantire la riservatezza della videoregistrazione, proteggendola da eventuali intrusioni informatiche.

Posto ai voti, l'emendamento 6.43 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.44 e 6.45 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.46, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, in quanto ritiene essenziale che al richiedente e al suo difensore sia garantita la immediata disponibilità della videoregistrazione, anche al fine di assicurare che il contenuto del verbale e della trascrizione sia stato pienamente compreso.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che l'emendamento in esame introduca surrettiziamente la presenza del difensore in una fase in cui questa non sarebbe prevista.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) osserva che l'immediata disponibilità della videoregistrazione è elemento essenziale per la predisposizione del ricorso avverso la decisione amministrativa e, quindi, fondamentale per l'esercizio del diritto di difesa, riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione. Annuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) precisa che la presenza dell'avvocato è consentita anche nella fase amministrativa, seppure in via eventuale. Anche l'emendamento in esame, dunque, come il precedente 6.45, è volto a rafforzare le tutele sia per il richiedente asilo, sia più in generale per la procedura medesima, al fine di ridurre il contenzioso in sede giurisdizionale.

Posto ai voti, l'emendamento 6.46 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) insiste per la votazione degli emendamenti 6.47 e 6.48, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.47 e 6.48 sono respinti.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.49 e lo ritira.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira l'emendamento 6.51.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.50, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.53, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Inoltre, intervenendo in dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 6.50, 6.52 e 6.53, ribadisce che, per l'esercizio del diritto di difesa, è essenziale che al richiedente e al suo difensore sia garantita la possibilità di ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.

Il senatore CRIMI (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.52, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dopo aver anticipato il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti 6.50, 6.52 e 6.53, sottolinea che la videoregistrazione è elemento fondamentale per l'*iter* in fase giurisdizionale e quindi il richiedente e il suo difensore devono poterne otte-

nere una copia. Evidenzia, inoltre, che nel *vademecum* fornito ai richiedenti protezione internazionale è precisata la possibilità di ricevere assistenza legale anche nel corso dell'audizione davanti alla commissione.

Il senatore MINEO (*Misto-SI-SEL*), nel dichiarare il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, sottolinea che la disponibilità della documentazione relativa al colloquio è elemento imprescindibile per l'esercizio del diritto di difesa.

Pertanto, negare tali garanzie, a suo avviso, esporrebbe il provvedimento al rischio di censure da parte della Corte costituzionale.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 6.50, 6.52 e 6.53.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.54 è respinto.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira l'emendamento 6.56.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 6.55, 6.57 e 6.58, ricordando la necessità di rafforzare le garanzie giurisdizionali per il richiedente, a fronte dell'eliminazione dell'appello.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 6.55, 6.57 e 6.58.

Posto ai voti, l'emendamento 6.59 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) invita i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere sull'emendamento 6.60, volto a evitare che lo strumento della videoregistrazione possa determinare un aumento del contenzioso, piuttosto che accelerare l'*iter* per il riconoscimento della protezione internazionale. Segnala, infatti, che il rifiuto anche motivato, da parte del richiedente, di avvalersi della videoregistrazione determinerebbe il diniego dello *status* di rifugiato, a cui seguirebbe quindi il ricorso in sede giurisdizionale. Questo espediente potrebbe accrescere, paradossalmente, il carico di lavoro per gli uffici giudiziari.

Il correlatore CUCCA (*PD*) propone di accantonare gli emendamenti 6.60 e 6.61, per una valutazione più approfondita.

Il presidente D'ASCOLA dispone, quindi l'accantonamento degli emendamenti 6.60 e 6.61, nonché degli emendamenti 6.62, 6.63, 6.64 e 6.65 per ragioni di connessione. Decide poi di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 23, riprende alle ore 23,30.

Il PRESIDENTE propone ai membri delle Commissioni riunite di riprendere l'esame degli emendamenti a partire dall'articolo 1.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) prende la parola per esprimere il proprio disappunto sulla proposta del Presidente che non tiene conto anche della posizione dei Gruppi di minoranza. Ritiene inoltre doveroso che, qualora dovessero esservi nuove proposte emendative da parte dei relatori, venga fissato un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene quanto mai opportuna la convocazione di un Ufficio di Presidenza della Commissioni riunite al fine di coinvolgere le opposizioni nella programmazione dei lavori. Ricorda che la Conferenza dei Capigruppo è stata convocata domani alle ore 16 e che, anche alla luce della discussione odierna, è verosimile che possa durare a lungo. Per tali ragioni ritiene assolutamente irragionevole che l'esame delle Commissioni riunite venga accelerato a tal punto da non consentire un serio approfondimento delle questioni problematiche che sono emerse durante l'esame del provvedimento in titolo, dato che l'Aula del Senato, con ogni probabilità, non potrà esaminare lo stesso prima della giornata di mercoledì.

Il senatore CRIMI (*M5S*), associandosi alle considerazioni testé svolte dai senatori Caliendo e De Petris, sottolinea altresì che talune proposte emendative dell'opposizione potrebbero contribuire a migliorare il contenuto del provvedimento. Propone pertanto la convocazione di un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, ammonendo altresì i membri della maggioranza di evitare forzature procedurali, perché in caso contrario il disegno di legge di conversione in esame potrebbe andare in Aula senza relatore.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) e la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) si associano alle proposte testé formulate di convocazione di un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite.

Il presidente D'ASCOLA convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, sospendendo contestualmente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 23,45 è ripresa alle ore 00,10.

Il sottosegretario CHIAVAROLI fa presente che il Governo ha presentato una relazione tecnica in Commissione bilancio nella quale è chiaramente indicato che l'eventuale incremento del numero delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea non determina un incremento degli oneri finanziari. In tal modo si intende confermare nei fatti l'apertura del Governo verso le proposte emendative relative all'articolo 1, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Il Governo

inoltre è intenzionato ad ascoltare con atteggiamento di favore le proposte emendative che possono determinare un miglioramento del contenuto del provvedimento, anche con riferimento agli aspetti relativi all'ampliamento del contraddittorio, all'introduzione di controversie su cui le sezioni specializzate possono pronunciarsi in composizione collegiale, nonché alle previsioni in materia di notificazioni degli atti e dei provvedimenti relativi al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Ribadisce quindi che il Governo non è in alcun modo contrario a proposte volte modificare il testo del decreto legge. Dichiarà infine che, qualora ci fosse disponibilità da parte dei relatori a presentare nuove proposte emendative, anche il Governo presenterà due nuovi emendamenti.

I relatori CUCCA (PD) e MANCUSO (AP (Ncd-CpE)) presentano quindi le nuove proposte emendative 3.2000, 6.2000, 6.3000 e 6.4000, pubblicate in allegato. Vengono altresì presentati dal Governo gli emendamenti 17.1000 e 18.1000, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE fissa la presentazione del termine per la presentazione dei subemendamenti alle suddette proposte emendative alle ore 11 della giornata di domani.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA E DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI 1^a E 2^a RIUNITE PER DOMANI

Il presidente D'ASCOLA comunica che sono convocati un ufficio di Presidenza e un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite, per domani, martedì 21 marzo 2017, rispettivamente alle ore 10,00 e alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 00,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2705**(al testo del decreto-legge)****Art. 3.****3.14 (testo 2)**

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 2, sostituire le parole: «per le controversie» con le seguenti: «per il giudizio di primo grado nelle controversie».

3.14

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 2, sostituire le parole: «per le controversie» con le seguenti: «per il giudizio di appello nelle controversie» e conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 5.

3.17 (testo 2)

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «dello stato di apolidia» inserire le seguenti: «ed in materia di cittadinanza italiana».

3.17

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso «art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «dello stato di apolidia» inserire le seguenti: «ed in materia di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, dopo le parole: «rito sommario di cognizione» inserire le seguenti: «Il ricorrente può chiedere di essere ascoltato dal giudice, il quale può disporre l'assunzione di prove testimoniali.».

3.27 (testo 2)

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Al comma 4 prima delle parole: «In deroga» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis.».

Dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

3.27

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale».

3.2000

I RELATORI

Al comma 4 prima delle parole: «In deroga» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,».

Dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

Art. 4.**4.7 (testo 2)**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La ripartizione di funzioni tra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso Tribunale, non implica l'insorgenza di una distinzione di competenza, in quanto suddivisioni interne del medesimo ufficio giudiziario. Ove non siano istituite le sezioni specializzate la questione di competenza è decisa ai sensi degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura civile».

4.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso di eventuali conflitti di competenza tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate dello stesso Tribunale, l'assegnazione è decisa dal presidente del tribunale».

Art. 6.**6.32 (testo 3)**

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 14", apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente "Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione";

b) al comma 2 sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio.

6.32 (testo 2)

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 14", apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente "Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione";

b) al comma 2 sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì

sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.”

6.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», nel comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.2000

I RELATORI

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

«0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

”3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere de-

positate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. 3-*quinquies*. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

3-*sexies*. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-*quinquies*, secondo periodo.

3-*septies*. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto da effettuarsi a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di Cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-*octies*. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (VE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

3-*novies*. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai precedenti commi.

3-*decies*. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

3-*undecies*. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai precedenti commi, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informa-

tici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza’’».

Conseguentemente,

all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (VE) n. 604/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013»;

all’articolo 21, comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» sono sostituite dalle seguenti: «6, comma 1, lettere 0a)»

6.3000

I RELATORI

Al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) all’articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

’’3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto di sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell’avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l’ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l’atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3-bis. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate nell’ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.

142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.

3-ter Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale perviene l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-*bis* per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorso venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita''».

3-quater. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-*ter*, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.

b) All'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11".

Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, le parole "fino al novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti "fino al centottantesimo giorno".

6.4000**I RELATORI**

Al comma 11 lettera g), capoverso «Art. 35-bis» sostituire il comma 11 con il seguente:

«L'udienza è altresì disposta quando:

a) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

b) la videoregistrazione non è resa disponibile;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado».

Art. 17.**17.1000****IL GOVERNO**

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, già attribuite al Ministero dell'interno, sono trasferite al Ministero della salute.

1-ter. Il Ministero della salute procede al rimborso alle regioni e province autonome degli oneri effettivamente sostenuti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al comma 1-bis rese dagli enti insistenti nell'ambito territoriale di competenza. Per tale finalità le regioni e province autonome interessa trasmettono al Ministero della salute un rendiconto attestante le prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1-quater. Le modalità di attuazione dei commi 1-bis e 1-ter sono definite con successivo provvedimento del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 18.**18.5 (testo 2)**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di incrementare la dotazione organica dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia in misura pari ad almeno il 20 per cento del ruolo organico assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla rideterminazione delle piante organiche delle direzioni distrettuali antimafia, così come determinato dall'allegato 1 di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.1000

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale sostituire le parole: «comma 3-bis» con le seguenti: «commi 3, 3-bis e 3-ter».

Art. 19.**19.32 (testo 2)**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "Nei centri di cui al presente comma" inserire le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e».

19.32

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«I membri del Parlamento e, per i territori di competenza, i consiglieri regionali possono ispezionare, senza autorizzazione, i centri di cui al presente comma, al fine di acquisire tutte le informazioni relative alla struttura e verificarne le condizioni, ed incontrare altresì, durante le visite, il personale e le persone presenti nei centri medesimi. L'autorizzazione non è altresì necessaria per coloro che accompagnano le persone sopraindicate per ragioni del loro ufficio».

19.47 (testo 2)

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di rafforzare le attività socio-sanitarie ed assistenziali a favore dei migranti e richiedenti asilo e la capacità ricettiva dell'Associazione della Croce Rossa italiana nei confronti dei titolari di protezione umanitaria, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

all'articolo 1, comma 4, lettera r), dopo le parole: "norme statutarie" sono aggiunte le seguenti: "mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219";

all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, produ-

cono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione, nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6;

d) all'articolo 8, comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

"A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo, l'amministratore dell'Ente, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), assume quelle di comitato di sorveglianza. La gestione separata, di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto del Presidente dell'Ente di ricognizione della massa attiva e passiva. La massa attiva e passiva, così individuate, confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° gennaio 2018 sottoindicato, operante per il trasferimento anche in soprannumero e per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statuari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi."».

19.47

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219.

5-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Generale per la Motorizzazione, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La gestione separata di cui al comma 2 si conclude il 31 dicembre 2017 con un atto del Presidente dell'Ente di ricognizione della massa attiva e passiva, che confluisce nella procedura di cui all'articolo 8, comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al 31 dicembre 2013 si intendono estinti a titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite contabili.";

d) all'articolo 4, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;

e) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"A far data dallo gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo, l'amministratore dell'Ente, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) del presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), assume quelle di comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale,

fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine dello gennaio 2018 per il trasferimento anche in soprannumero e per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore".

5-quater. Il personale dipendente dell'Ente, appartenente all'area professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in soprannumero, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca e, per quanto riguarda i medici, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP). Detto personale può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione in disciplina diversa. La mobilità di cui al presente comma è finanziata a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle amministrazioni di destinazione».

19.1000

MANCUSO, *relatore*

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Conseguentemente al fine di rafforzare le attività socio-sanitarie ed assistenziali a favore dei migranti e richiedenti asilo e scongiurare la chiusura delle sedi non di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa italiana che ospitano i titolari di protezione umanitaria, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le ulteriori modifiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) all'articolo 1 comma 4 lettera r) dopo le parole "norme statutarie" aggiungere ", mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n 219;"

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo

per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.

c) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A far data dal 1° gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio Decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° gennaio 2018 per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. Conseguentemente la gestione separata di cui all'articolo 4 comma 2 si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 sono abrogati."».

Art. 21.

21.0.1000

MANCUSO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Sospensione di adempimenti e versamenti
tributari nell'isola di Lampedusa)*

1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine della sospensione degli

adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate».
